

SOSTITUZ. SEGGIOVIA CASA ROSSA - ALPE CIAMPORINO CON
TELECABINA
SAN DOMENICO - ALPE CIAMPORINO
E PERTINENZE

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA
COMUNE DI VARZO

PRG VARIANTE SEMPLIFICATA

TITOLO

NTA (ESTRATTI)

TAVOLA

B541-13

COMMESSA

RITSD

CODICE OPERA

UB1

AREA PROGETTAZIONE

VSE

LIVELLO PROGETTO

14.3

N.ELABORATO

0

VERSIONE

SCALA

COMMITTENTE



Frazione San Domenico - 28868 Varzo (VB)
T +39 0324 78 08 68 - F +39 0324 78 08 68
info@sandomenicoski.com



CAPOGRUPPO PROGETTAZIONE



Località Miniere - 13020 Riva Valdobbia (VC) - Italy
T +39 0163 92 29 84 - F +39 0163 92 26 56
www.bertinicostruzioni.it - info@bertinicostruzioni.it

ARCHITETTO
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCE
DI NOVARA E VERBANO - CUSIO - OSSOLA

sezione Francesca Zanetta

A/a [signature] n° 1602

PROGETTO E COORDINAMENTO



via Brunetta, 12 - 10059 Susa (TO)
T +39 0122 32 897 - F +39 0122 73 80 12
www.bbesrl.it - info@bbesrl.it
ing. Francesco Belmondo <francesco.belmondo@bbesrl.it>
ing. Alberto Bettini <alberto.bettini@bbesrl.it>



VARIANTE DI PRG



STUDIO RIPAMONTI

vicolo Pasquello, 8 - 28887 - OMEGNA (VB)
tel +39 0323 63352 - fax + 39 0323 63352
e-mail ripamontistudio@tin.it



Art. 37 – AREE SCIABILI E DELLE PISTE DA SCI

1. Le tavole di P.R.G. individuano le aree sciabili e delle piste da sci in conformità alle modalità previste dall'art. 5 della LR 2/2009. Tali aree possono essere oggetto di variazioni da determinare con le procedure di individuazione e classificazione previste dalla LR 2/2009 da parte del Comune anche in forma associata.
2. Ai sensi dell'art. 6 della LR 2/2009 le piste da sci, gli impianti di risalita e tutte le relative opere connesse costituiscono opere di urbanizzazione indotta ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica.
3. L'individuazione delle aree sciabili, comprese le piste e i relativi impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori e pertinenze equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza con gli effetti e le conseguenze indicati all'art. 14 della LR 2/2009.
4. L'individuazione di “aree sciabili e delle piste da sci” è riportata sulle tavole di P.R.G. in sovrapposizione alla classificazione funzionale attribuita dal piano. Su tali aree sono ammessi gli interventi previsti su di esse dalle NTA (con le procedure, i tipi di intervento, i parametri e le disposizioni particolari dettati dagli specifici articoli), a condizione che non risultino incompatibili con quanto previsto e prescritto dal presente articolo.
5. Destinazioni d'uso proprie e compatibili :

Le destinazioni d'uso considerate proprie e ammissibili sulle aree classificate dal presente articolo sono:

- aree sciabili e piste da sci come definite all'articolo 4 della LR 2/2009 con le relative fasce di salvaguardia e/o di sicurezza;
- bacini e impianti per l'innevamento programmato;
- impianti di risalita con relativi accessori e strutture (servizi igienici, di ristorazione, di gestione/amministrazione, di assistenza sanitaria e di emergenza, magazzini, ricoveri di mezzi e attrezzature, guardianaggio);
- parcheggi sia a raso che in strutture pluripiano, entro e fuori terra, specificamente connesse con la funzionalità degli impianti di risalita indicate dalle tavole di P.R.G.;
- percorsi attrezzati per trekking e mountain bike;
- infrastrutture a rete per la fornitura di servizi;
- attrezzature e impianti di rilevamento e trasmissione dati;
- viabilità pubblica e strade consortili previste dal P.R.G.;
- strade e tracciati di servizio in fase di cantiere per la realizzazione delle opere consentite e in fase di manutenzione di piste e impianti successivamente alla realizzazione;
- aree per standard pubblici o di uso pubblico.

6. Tipi di intervento ammessi

MO, MS, RC1, RC2, REA, REB, A, S, NC, D

7. Parametri:

- Rc = 50% di SF (con deroga per strutture pubbliche e/o di uso pubblico)
- H = 9,00 m. salvo strutture tecniche e impianti per il trasporto via cavo e salvo parcheggio pluripiano fuori terra (con H massima di 20,00 m.)
- Dc = 5,00 m. (o a norma di Codice Civile in caso di edificazioni presenti su aree confinanti e di edifici preesistenti sulle aree di intervento); in caso di accordo tra confinanti (registrato e trascritto) è ammessa l'assunzione di servitù per distanze inferiori
- Ds = secondo quanto previsto all'articolo "strade e infrastrutture per la circolazione" ; nelle fasce di arretramento previste è ammessa la costruzione di strutture e impianti per il trasporto pubblico e di uso pubblico e la posa di reti e impianti tecnologici di pubblico servizio e/o utilità

8. Disposizioni particolari

- 1) Nel caso di interventi su aree "boscate" ,oltre alle autorizzazioni ai sensi del D. Lgs: 42/2004 e alle compensazioni forestali ai sensi delle disposizioni in vigore al momento della realizzazione, è richiesta la precisazione, in sede di presentazione dell'istanza autorizzativa, delle caratteristiche e degli effetti paesaggistici delle modifiche introdotte agli effetti della vegetazione sul paesaggio;
- 2) Nel caso di realizzazione di movimenti di terra devono essere illustrate la prevista modificazione sul contesto paesaggistico e le caratteristiche di mitigazione degli effetti prodotti dagli interventi;
- 3) Nel caso di costruzione di opere di contenimento del suolo sono da privilegiare, dove le caratteristiche tecniche lo permettano, manufatti di ingegneria "naturalistica" e, se indispensabili, "terre armate" o murature con rivestimento in pietra;
- 4) Nel caso di costruzione di scogliere deve essere previsto il loro occultamento ai fini della mitigazione dell'impatto visivo;
- 5) Le mitigazioni/compensazioni previste dagli studi di VIA e VAS e le prescrizioni formulate in sede di parere espresso dalla conferenza di servizi sono da considerarsi recepite direttamente dalle presenti norme.

Art. 44 - NORMATIVA GEOLOGICO – TECNICA

1. In ottemperanza a quanto prescritto dalla Circolare del P.G.R. dell'08.05.1996 n° 7/LAP e relativa Nota Tecnica Esplicativa (dicembre 1999), il territorio comunale è stato suddiviso in tre classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica (ed, eventuali, relative sottoclassi), a ciascuna delle quali corrisponde un'area specificamente vincolata.
2. La normativa geologico-tecnica alla quale deve essere assoggettato qualunque intervento urbanistico o edilizio, previsto nell'ambito del territorio comunale, è costituita innanzitutto dalle Norme di attuazione di tipo geologico dettagliate nell'apposito capitolo della Relazione Geologica Generale a supporto del P.R.G. vigente, approvato con D.G.R. n. 16-8316 del 03-03-2008; il presente capitolo, riprende tali Norme e fornisce prescrizioni normative aggiuntive, riferite all'ambito analizzato dalla presente Variante Semplificata, per le varie Classi e Sottoclassi di pericolosità geomorfologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica, in funzione della relativa Microzona Sismica Omogenea in cui ricadono tali Classi.
3. Per quanto concerne la classificazione di sintesi della pericolosità geomorfologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio, si sottolinea che **le nuove ricognizioni, non hanno portato ad una modifica della suddetta classificazione di sintesi di tipo geologico, che rimane invariata.**
4. Nel presente capitolo vengono, inoltre, fissate le norme che definiscono e regolano le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle risorse idropotabili.
5. In chiusura di capitolo verranno elencate le prescrizioni di carattere generale, valide per l'intero territorio analizzato, indipendentemente dalla classe di appartenenza.

Art. 44. 1 - Definizioni e modalità esecutive delle indagini geologiche da sviluppare a supporto degli interventi urbanistici ammessi

1. Contestualmente alla presentazione della richiesta di rilascio del Permesso di Costruire per nuove costruzioni, il richiedente dovrà produrre dichiarazioni nelle quali professionisti abilitati in materia, a seguito di indagini geognostiche, geotecniche ed idrogeologiche, certifichino, in relazione alla natura del terreno interessato dalla costruzione e con riferimento al progetto delle strutture relative all'edificio ed alla sistemazione del terreno, il rigoroso rispetto delle condizioni di sicurezza.
2. Tale indagine, composta da una parte analitica e da una parte sintetica, dovrà includere un rilievo geologico-geomorfologico di campagna a scala operativa (1:1.000 o 1: 500) e una relazione in cui si definiscano:
 - a) le caratteristiche litologiche delle formazioni geologiche affioranti e la loro tendenza evolutiva dal punto di vista geologico-tecnico;

- b) la giacitura delle formazioni e del loro insieme, le loro condizioni di equilibrio in relazione agli interventi previsti;
- c) la valutazione qualitativa e quantitativa delle coperture dei materiali incoerenti o pseudocoerenti in piano ed in pendio e la stima delle loro condizioni di equilibrio;
- d) le caratteristiche idrogeologiche con individuazione delle eventuali falde, definizione del grado di permeabilità delle singole formazioni, localizzazione delle vie d'infiltrazione e delle linee di deflusso sotterraneo, definizione del reticolo idrografico superficiale ed, infine, valutazione delle portate di massima piena (tempi di ritorno di 100 e/o 200 anni) nel caso in cui l'intervento sia prossimo ad un corso d'acqua;
- e) indicazioni sulle interazioni tra le opere da realizzarsi e quanto già esistente nelle aree circostanti;
- f) elaborati grafici e dati di calcolo relativi ai punti di cui sopra;
- g) l'eventuale esistenza di terreni di riporto con caratteristiche geotecniche scadenti e, in caso positivo, le indicazioni sugli accorgimenti tecnici atti al superamento di tale problematica.

Il Tecnico predisporrà le indagini che riterrà più opportune per l'elaborazione delle soluzioni progettuali.

3. Il titolare del Permesso di Costruire, i professionisti incaricati degli accertamenti geognostici e geotecnici, il progettista delle strutture relative al manufatto, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili, per quanto di rispettiva competenza, di ogni inosservanza sia delle norme generali di legge e di regolamento, sia delle modalità esecutive che siano fissate dal Permesso di Costruire.

Art. 45 - IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA

Art. 45. 1 - Classe di idoneità I

1. Ai sensi della Circ. P.G.R. 7/LAP, la classe I riguarda *“Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988”* (laddove il D.M. 11.03.1988 si intende ora sostituito dal D.M. 14.01.2008).
2. Per le aree appartenenti a questa classe, non sono stati messi in rilievo elementi di pericolosità geomorfologica od idrologica e non si prevedono limitazioni di carattere geoambientale per cui, nel rispetto ed in ottemperanza del D.M. 14-01-2008, sono ammessi tutti gli interventi di trasformazione urbanistica tipo MO, MS, RC, RE1, RE2, DS, DR, AS, MD, Nca, IC, INI¹.
3. Indipendentemente dalla Microzona sismica in cui ricadono i territori ascritti alla Classe I, per tutti gli interventi relativi ad opere infrastrutturali strategiche e rilevanti, come da elenchi riportati nell'Allegato 1 alla D.G.R. 4-3084 (punti 1 e 2), dovranno obbligatoriamente essere sviluppati gli approfondimenti di indagine (come indicati al cap.5.5.5), rappresentati da sondaggi geognostici e/o indagini sismiche (rifrazione, riflessione, MASW, ecc.), finalizzate all'acquisizione degli aspetti sismici prescritti dal D.M. 14-01-2008.

Art. 45. 2 - Classe di idoneità II

1. Ai sensi della Circ. P.G.R. 7/LAP, la classe II riguarda *“Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 14-01-2008 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante”*.
2. Per tali aree si rende, quindi, necessario un approfondimento d'indagine di carattere idrogeologico o geologico-tecnico, sviluppato secondo le direttive del D.M. 14.01.2008, mirato all'individuazione, alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi tecnici necessari ad annullare la situazione di moderata pericolosità geomorfologica ed a superare le limitazioni di carattere urbanistico.
3. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica (MO, MS, RC, RE1, RE2, DS, DR, AS, MD, Nca, IC, INI) sono ammissibili ma, tranne i primi sette tipi (MO, MS, RC, RE1, RE2, DS, DR), restano condizionati al rispetto delle norme tecniche indicate in questo paragrafo e definite attraverso l'approfondimento puntuale

¹ MO: manutenzione ordinaria; MS: manutenzione straordinaria; RC: restauro e risanamento conservativo; RE: ristrutturazione edilizia (RE1: aumento di volume; RE2: con aumento di volume); DS: demolizione senza ricostruzione; DR: demolizione con ricostruzione; AS: ampliamenti e sopraelevazioni; MD: modifica di destinazione d'uso; Nca: nuova costruzione fabbricati accessori; IC: interventi di completamento; INI: interventi di nuovo impianto

dell'indagine geologica.

Art. 45. 2. 1 – Sottoclasse IIA

1. Nel dettaglio, l'indagine geologica di approfondimento deve avere le seguenti finalità:

1) Aree mediamente acclivi, potenzialmente soggette a fenomeni di dissesto per instabilità dei versanti (in roccia o caratterizzati da depositi di copertura, le cui caratteristiche geotecniche possono rilevarsi localmente scadenti, per prevalenza delle frazioni fini): analizzare la stabilità globale del versante, sia allo stato di fatto, sia, soprattutto, nello stato indotto dalla presenza delle opere in progetto, con verifiche condotte nelle condizioni potenzialmente più gravose (saturazione, sovraccarico, ecc.), individuando le opportune opere di difesa attiva o passiva, necessarie ad annullare o minimizzare il pericolo, soprattutto in relazione alla eventuale presenza di fenomeni di ruscellamento concentrato, di circolazione di acque sotterranee e di terreni geotecnicamente scadenti.

Nelle aree poste all'interno del perimetro di "*Settore interessato da movimenti gravitativi profondi di versante non attivi*", si applicano le seguenti prescrizioni:

- l'analisi di stabilità globale del versante di cui al capoverso precedente dovrà essere basata, in fase di valutazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi, sulle letture dei sistemi di monitoraggio esistenti, per calibrare i modelli di calcolo, ove applicati;
- per gli interventi urbanistici che prevedano nuove costruzioni (tranne quelle agricole) dovrà essere predisposto un caposaldo GPS nel settore che contiene le edificazioni previste, ad integrazione del sistema di monitoraggio esistente;
- le indagini geologiche a supporto delle verifiche anzidette dovranno comprendere un adeguato numero di sondaggi profondi, anche secondo quanto previsto dalla vigente normativa sismica;
- le indagini di cui sopra dovranno definire le modalità costruttive più appropriate, anche per garantire che le strutture siano in grado di sopportare eventuali modesti movimenti differenziali;
- tali aree dovranno essere inserite nel piano comunale per la Protezione Civile, che dovrà verificare le risultanze del sistema di controllo dei possibili movimenti in tutta l'area, secondo quanto previsto dal successivo punto 45.2.2.

2) Aree in cui siano stati individuati modesti fattori di rischio connessi all'attività idraulica dei corsi d'acqua (inondazioni a bassa energia dell'altezza di qualche decimetro; aree caratterizzate da difficoltà di drenaggio, a volte debolmente depresse, con possibili ristagni d'acqua, con problematiche legate alla scarsa permeabilità dei depositi superficiali, in cui i terreni di fondazione richiedono una verifica delle caratteristiche geotecniche: verificare lo stato di fatto e individuare la quota più opportuna per il piano di imposta dei locali abitabili e le soluzioni tecniche atte ad impedire infiltrazioni; la realizzazione di piani interrati è, di norma, sconsigliata ed il primo piano fuori terra dovrà essere impostato ad un'altezza non inferiore a + 0.30÷0.50 m dal piano viario limitrofo al lotto in

esame. In prossimità di corsi d'acqua, si dovranno individuare (per quanto di pertinenza del lotto in esame) eventuali interventi (regimazione e/o arginatura e/o adeguamento degli attraversamenti), necessari a garantire lo smaltimento delle portate di massima piena, calcolate sulla base di precipitazioni critiche e con riferimento a tempi di ritorno definiti dalle Autorità competenti (di norma fissati in 200 anni), comprensive di eventuale carico solido. In ogni caso, dovrà essere garantita la pulizia e la manutenzione ordinaria della rete idrica superficiale, soprattutto nei tratti di corsi d'acqua a monte delle aree interessate da nuovi interventi. Inoltre le relazioni geologiche e geotecniche dovranno indagare la natura dei terreni, valutandone le variazioni verticali ed orizzontali, al fine di individuare la soluzione più idonea per quanto riguarda le fondazioni.

Art. 45. 2. 2 – Sottoclasse IIB

1. Aree caratterizzate da morfologia poco acclive e, talvolta, subpianeggiante, situate ad Est di S. Domenico, alla base del versante compreso tra “il Dosso” e l’incisione del T. Cairasca, ricadenti all’interno di un settore potenzialmente soggetto a fenomeni di dissesto per locale subsidenza e fenomeni gravitativi estremamente lenti, legati a DGPV ormai inattiva (fasi finali di assestamento superficiale) e poste nell’ambito di elementi morfologici (scivolamenti gravitativi presunti, paleofrane), che possono eventualmente risentire dei suddetti assestamenti.
2. In queste aree sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti, nonché iniziative nell’ambito di attività turistico-ricettive strategiche allo sviluppo economico della valle, di supporto al potenziamento turistico e qualitativo dell’intera area di S. Domenico, con tecnologie costruttive che tengano conto delle caratteristiche geologiche della zona.
3. Nel dettaglio, gli interventi sopracitati saranno condizionati all’esecuzione di studi specifici di approfondimento, di carattere geomorfologico e geologico - tecnico, che dovranno essere condotti in ottemperanza di quanto previsto dal D.M. 14/01/2008 e dalla L.R. 45/89. In tale ottica, le indagini di cui sopra dovranno essere finalizzate alla definizione di una serie di aspetti, e in particolare dovranno:
 - individuare la natura litologica dei materiali presenti nell’area di intervento ed analizzare l’assetto litostratigrafico locale nel complesso, con particolare riferimento alla definizione della potenza degli orizzonti che costituiscono i terreni di copertura;
 - caratterizzare geotecnicamente i materiali interessati dalle opere fondali delle strutture in progetto;
 - analizzare le condizioni di stabilità dello specifico settore di versante interessato dalle previsioni progettuali; la stabilità dell’area dovrà essere verificata sia allo stato di fatto, sia, soprattutto, nello stato indotto dalla presenza delle opere in progetto (“verifica di stabilità dell’insieme opere-versante”), tenendo conto delle condizioni al contorno più gravose (saturazione, sovraccarico, ecc.);
 - definire le modalità costruttive più appropriate in relazione alle caratteristiche del sito ed individuare tutti gli accorgimenti tecnici e le misure necessarie ad annullare le moderate condizioni di pericolo, soprattutto in relazione

all'eventuale presenza di fenomeni di circolazione di acque sotterranee e di terreni geotecnicamente scadenti, nonché per garantire che le strutture siano in grado di sopportare eventuali modesti movimenti differenziali.

- in fase di valutazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi, le necessarie verifiche di stabilità, dovranno essere basate anche sulla lettura delle misure dei sistemi di monitoraggio esistenti, per calibrare i modelli di calcolo;
 - per tutti gli interventi urbanistici che prevedano nuove costruzioni (tranne quelle agricole), predisporre un sistema di controllo costante dei possibili movimenti dell'area, con predisposizione di ulteriori capisaldi GPS e realizzazione di inclinometri profondi, per i settori presso l'edificato previsto.
 - a seconda dell'importanza dell'intervento urbanistico (PEC, SUE), esclusivamente per la zona di Fernone, predisporre estensimetri lungo le fratture più importanti, nei settori di versante a monte.
 - la realizzazione degli interventi dovrà essere subordinata almeno alla prima lettura dei sistemi di monitoraggio citati nelle alinee precedenti, alle letture successive se disponibili, nonché agli eventuali approfondimenti d'indagine e delle modellazioni numeriche effettuati dal Comune in esito alle risultanze dei monitoraggi stessi.
4. Le aree appartenenti a questa Classe, dovranno essere inserite nel piano comunale per la protezione civile, che dovrà verificare le risultanze del sistema di controllo dei possibili movimenti in tutta l'area, mediante le misure satellitari dei capisaldi installati dall'ARPA in loc. Cima del Vallone, oltre che degli eventuali, ulteriori sistemi di controllo, predisposti a supporto degli interventi urbanistici.
5. Per tutte le aree ricadenti in Classe II (IIa e IIb), in presenza di linee di deflusso temporanee, (solchi di ruscellamento concentrato), oltre alle necessarie indagini sopra elencate, sarà necessario prestare particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali, mantenendo il più possibile il drenaggio naturale; inoltre, le nuove previsioni urbanistiche, dovranno privilegiare i lotti (o le porzioni di lotti) distanti dalle linee di deflusso, evitando (o limitando al minimo indispensabile) le modificazioni dello stato dei luoghi, lungo le fasce latitanti le linee di drenaggio; in ogni caso, è ammesso lo spostamento di una linea di deflusso interferente con l'area prescelta per l'edificazione di edifici, ma non il suo confinamento in tombinatura.
6. In tutte le suddette situazioni, l'edificazione è condizionata all'esecuzione di indagini geognostiche e geotecniche di dettaglio, atte ad indagare la natura dei terreni, verificando le caratteristiche geotecniche e riconoscendo le variazioni litostratigrafiche verticali ed orizzontali, al fine di individuare la soluzione più idonea per quanto riguarda le fondazioni, inoltre, prima della realizzazione di nuovi interventi edilizi arealmente significativi, dovrà essere valutato l'incremento dei deflussi derivante dall'aumento della superficie impermeabilizzata connesso agli interventi edificatori previsti, verificando l'adeguatezza delle opere di regimazione idraulica esistenti a valle.
7. In funzione della tipologia e dell'importanza dell'intervento previsto, per quanto riguarda gli aspetti sismici, si dovrà ottemperare alle prescrizioni tecniche, dettate dal D.M. 14.01.2008, con verifica del tipo di suolo di fondazione e dell'eventuale

stabilità dei pendii nei confronti dell'azione sismica.

8. Per tutti gli interventi relativi ad opere infrastrutturali strategiche e rilevanti, come da elenchi riportati nell'Allegato 1 alla D.G.R. 4-3084 (punti 1 e 2), così come per tutti gli interventi urbanistici (indipendentemente dalla tipologia di opera) ricadenti nelle Microzone C, dovranno obbligatoriamente essere sviluppati gli approfondimenti di indagine (come indicato al cap.4.1.5), rappresentati da sondaggi geognostici e/o indagini sismiche (rifrazione, riflessione, MASW, ecc.), finalizzate all'acquisizione degli aspetti sismici prescritti dal D.M. 14-01-2008.

Art. 45. 3 - Classe di idoneità III

1. Ai sensi della Circ. P.G.R. 7/LAP, la classe III riguarda *“Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedire l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente”*.
2. La classe di idoneità III (entro la quale, in generale, è consentita la sola realizzazione di opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, secondo quanto previsto dall'art. 31 L.R. 56/77), in funzione dell'uso attuale del territorio e del grado di pericolosità riscontrato (da medio ad elevato), viene ulteriormente suddivisa nelle sottoclassi IIIa, IIIb e IIIc, così definite dalla Circ. P.G.R. 7/LAP:
 - Sottoclasse IIIa: *“Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili o soggette a pericolo di valanghe, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia). Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (con specifico riferimento ad es., ai parchi fluviali) vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R. 56/77”*.
 - Sottoclasse IIIb: *“Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico, quali ad esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc...; per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto all'art. 31 della L.R. 56/77. Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. Gli strumenti attuativi del riassetto idrogeologico e i Piani Comunali di protezione civile dovranno essere reciprocamente coerenti”*.

In funzione del grado di pericolosità geomorfologica della porzione di territorio analizzata, dell'effettiva possibilità di eliminare o ridurre il rischio, e del livello di efficacia delle opere di attenuazione del rischio presenti, nel territorio di Varzo

sono state introdotte tre ulteriori sottoclassi della sottoclasse IIIB (IIIB₂, IIIB₃ e IIIB₄, caratterizzate da un grado di rischio crescente) entro le quali sono ammissibili interventi differenziati a seconda della sottoclasse, in funzione delle indicazioni della N.T.E. alla Circ. P.G.R. 7/LAP (*Suddivisione all'interno della Classe IIIB in relazione alla pericolosità rilevata nell'area e delle opere di sistemazione idrogeologica presenti o prevedibili con Cronoprogramma*), così schematizzabili:

SOTTOCLASSE DI IDONEITÀ URBANISTICA	GRADO DI RISCHIO GEOMORFOLOGICO	INTERVENTI URBANISTICI CONSENTITI ALLO STATO ATTUALE	POSSIBILITÀ DI ELIMINARE O RIDURRE IL RISCHIO	INTERVENTI URBANISTICI CONSENTITI A SEGUITO ELIMINAZIONE O RIDUZIONE RISCHIO
IIIB2	medio-moderato	MO, MS, RC, RE, DS, DR, AS, Nca (senza aumento di carico antropico)	Attraverso interventi di riassetto globali o locali (previsti nel cronoprogramma) e/o rispetto di norme tecniche	realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti (MO, MS, RC, RE, DS, DR, AS, MD, Nca, IC)
IIIB3	medio-elevato	MO, MS, RC, RE1, DS, Nca (senza aumento di carico antropico)	Attraverso interventi di riassetto globale o locale (previsti nel cronoprogramma)	modesto aumento del carico antropico escludendo nuove unità abitative e completamenti (MO, MS, RC, RE, DS, DR, AS, MD, Nca)
IIIB4	Elevato	MO, MS, RC, DS	Attraverso interventi di riassetto globale (previsti nel cronoprogramma)	<u>non sarà possibile alcun aumento del carico antropico</u> (MO, MS, RC, RE1, DS)

L'incremento di "carico antropico", introdotto con la Circ. P.G.R. 7/LAP/96, è indotto dagli *"interventi urbanistico-edilizi che generano un aumento, non momentaneo ma stabile nel tempo, di presenza umana a fini abitativi, lavorativi e per l'utilizzo di servizi"*.

Nelle aree classificate come IIIB vale, in ogni caso, il divieto di realizzare attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie); è invece ammessa la realizzazione di aree attrezzate per lo sport e la ricreazione.

- Sottoclasse IIIC: "Porzioni di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfologica e ad alto rischio, per le quali non è proponibile un'ulteriore utilizzazione urbanistica neppure per il patrimonio esistente, rispetto al quale dovranno essere adottati i provvedimenti di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445. Sono ovviamente ammesse tutte le opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e di difesa del suolo".

Nel territorio comunale in esame non sono presenti aree appartenenti a questa sottoclasse.

Art. 45. 3. 1 – Sottoclasse di idoneità IIIA

1. Riguarda aree, inedificate, in cui siano stati evidenziati elementi di pericolosità geomorfologica tali da renderle inidonee all'utilizzazione urbanistica; in tali zone sono ammessi unicamente i seguenti interventi:
 - opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, secondo quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77 (opere previste dal Piano Territoriale, opere dichiarate di pubblica utilità, opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni d'acqua, gli impianti di depurazione, gli impianti di produzione di energia idroelettrica, gli elettrodotti, gli impianti di telecomunicazione ed altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi);
 - opere di sistemazione idrogeologica e di regimazione delle acque;
 - interventi di consolidamento dei versanti o di stabilizzazione di fenomeni di dissesto;
 - attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 69/78 e L.R. 44/2000;
 - strade di servizio alle attività estrattive o agro-silvo-pastorali chiuse al traffico pubblico e piste tagliafuoco e forestali, nonché accessi carrai ad aree inserite in altre Classi di idoneità urbanistica;
 - parcheggi pubblici;
 - realizzazione di aree sciabili e piste da sci, come definite all'art. 4 della L.R. 2/2009 *"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica"* e s.m.i., ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrato, nonché accessori e pertinenze diverse e percorsi di trasferimento;
 - Piste di mountain bike, sia internamente che esternamente alle aree sciabili (L.R. 2/2009, art. 31);
 - impianti di risalita (disciplinati dalla legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e dal D.M. 16/11/2012);
2. Tali opere dovranno essere progettate nella scrupolosa osservanza di quanto stabilito dal D.M. 14.01.2008 e prevedere tutti gli accorgimenti tecnico-operativi atti a minimizzare la vulnerabilità e la pericolosità geomorfologica nell'area di intervento; nel caso di parcheggi pubblici e privati a servizio di strutture di pubblico interesse, in corrispondenza di fasce di territorio interessate da allagamenti per attività idraulica dei corsi d'acqua, sul piano del parcheggio si dovranno evitare le strutture in elevazione, realizzando opere "a raso", comportanti ridotti scavi e riporti.
3. Per tutte le opere infrastrutturali strategiche e rilevanti, di interesse pubblico, consentite dall'art. 31 della L.R. 56/77 e rientranti negli elenchi riportati nell'Allegato 1 alla D.G.R. 4-3084 (punti 1 e 2), dovranno obbligatoriamente essere sviluppati gli appropriati approfondimenti di indagine, rappresentati da sondaggi geognostici e/o indagini sismiche (rifrazione, riflessione, MASW, ecc.), finalizzate all'acquisizione degli aspetti sismici prescritti dal D.M. 14-01-2008.
4. Con specifico riferimento a quanto esposto al punto 6.2 della N.T.E. alla P.G.R.

8/5/1996 n. 7/LAP, del 1999, a cura della Regione Piemonte – Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione – Settori Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico:

- per quanto attiene all'edificato sparso (comprensivo delle eventuali aree residuali) ascritto per ragioni di opportunità grafica alla sottoclasse IIIA, che ricade in settori non interessati da dissesti attivi o incipienti l.s., potranno essere rilasciati titoli abilitativi per l'esecuzione di interventi di manutenzione dell'esistente, ampliamento funzionale e ristrutturazione finalizzate al recupero agro-silvo-pastorale ed alla residenza temporanea; nel caso di ampliamento funzionale o ristrutturazione, il rilascio del titolo abilitativo per il singolo intervento dovrà essere preceduto da uno studio di compatibilità geomorfologica e da un'analisi di tipo geologico-tecnico, finalizzata a definire le locali condizioni di pericolosità e di rischio e, quindi, a proporre eventuali opere di sistemazione o specifici accorgimenti tecnici da adottare in fase esecutiva, nel rispetto delle definizioni e delle modalità riportate al precedente capitolo 44.1. Qualora l'intervento edilizio di ampliamento funzionale o di ristrutturazione comporti variazioni planimetriche, oltre alla realizzazione di interventi di riassetto idrogeologico, dovranno essere recepiti i seguenti principi:
 - allontanamento del nuovo edificio dalla fonte di pericolo (dissesto, reticolo, ecc.);
 - migliorare le condizioni di funzionalità idraulica del reticolo idrografico eventualmente presente in prossimità dei previsti ampliamenti edilizi, impedendo la diminuzione delle aree di laminazione delle portate di piena.
- nel caso specifico di attività agricole esistenti, sarà eventualmente possibile la realizzazione di nuove costruzioni, di volumetria contenuta, strettamente connesse all'attività agricola ed alla conduzione aziendale, esternamente ad aree classificate dagli Elaborati del P.R.G.C., in ambiti di dissesti attivi o incipienti. Tale opportunità, dovrà essere valutata ed eventualmente riconosciuta attraverso studi specifici (indagini geologiche, idrogeologiche, geognostiche, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 14-01-2008), che dovranno:
 - approfondire l'analisi del territorio, evidenziando eventuali tendenze al dissesto;
 - definire una tipologia d'intervento, compatibile con le caratteristiche del territorio;
 - verificare la stabilità dell'insieme opere-versante;
 - indicare le modalità costruttive ed individuare gli accorgimenti tecnici necessari alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.
- Per quanto attiene ad eventuali aree, caratterizzate da acclività moderata, aventi un particolare interesse ai fini agricoli, zootecnici ed agro-silvo-pastorali, un'eventuale utilizzazione urbanistica, per gli scopi di cui sopra, dovrà essere preceduta da uno studio di grande dettaglio, che:
 - valuti a priori la possibilità e l'opportunità degli interventi;
 - ne definisca i precisi orientamenti in ordine alla tipologia, che dovrà essere compatibile con le caratteristiche del territorio;
 - verifichi la stabilità dell'insieme opere-versante;

- indichi, infine, le modalità costruttive.

Art. 45. 3. 2 - Sottoclasse di idoneità IIIB2

1. Si tratta di aree caratterizzate da medio-basso grado di pericolosità geomorfologica e da rischio medio-basso in funzione dell'uso attuale del territorio (aree edificate); a seguito della realizzazione delle opere di riassetto, sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti.
2. Nelle porzioni di territorio ricadenti in questa sottoclasse sono, in ogni caso, consentiti adeguamenti igienico-funzionali di ampliamenti dei fabbricati esistenti (MO, MS, RC, RE, DS, DR, AS), **senza aumento del carico antropico** e la realizzazione di nuove costruzioni di fabbricati accessori (Nca), senza cambio di destinazione d'uso.
3. E' inoltre ammessa la realizzazione di tutte le opere ammesse anche per la sottoclasse IIIA.
4. A seguito della realizzazione di Piani di Riassetto, previsti nel Cronoprogramma per realizzazione delle opere, qualora assenti, e di costante controllo e manutenzione delle opere realizzate e di quelle esistenti, potranno essere effettuati interventi di cambio di destinazione d'uso (MD), di ampliamento e completamento (IC). Tali interventi restano quindi subordinati a:
 - verifica delle condizioni di adeguatezza delle opere di difesa e di attenuazione del pericolo esistenti e, in caso di esito positivo, al loro mantenimento; la verifica delle condizioni di idoneità ed efficienza di tali strutture potrà essere effettuata dall'Ufficio Tecnico del Comune oppure da professionisti esterni abilitati in materia, incaricati dall'A.C. (ai sensi delle NTE/99 alla Circ. PGR 7/LAP/96, punto 7.10);
 - esecuzione di piani di riassetto di carattere locale per l'adeguamento di opere di difesa esistenti (ma non efficaci), o mirati all'introduzione dei più opportuni interventi di mitigazione volti a risolvere le situazioni di dissesto in atto o potenziali;
 - rispetto di norme tecniche da definire per ogni singolo intervento previsto dal Piano.
5. Le indagini geologiche, di supporto agli interventi edilizi / urbanistici, dovranno rispettare le definizioni e le modalità riportate al precedente capitolo 44.1.
6. Tali piani di riassetto potranno essere legati ad iniziativa pubblica o privata, anche attraverso la costituzione di consorzi tra soggetti. La progettazione degli interventi di riassetto territoriale dovrà essere preceduta da uno studio geologico di dettaglio mirato ad individuare le cause di dissesto ed a proporre i più opportuni interventi di mitigazione; tale approfondimento di indagine dovrà essere esteso ad un ambito territoriale significativo in relazione al processo geomorfico dominante e permetterà, inoltre, di definire le tipologie costruttive più opportune per gli interventi di nuova realizzazione.

7. Gli interventi di tipo AS, MD, IC, sono comunque subordinati alla verifica degli aspetti sismici prescritti dal D.M. 14-01-2008, con acquisizione degli aspetti relativi alla profondità del substrato (laddove possibile) ed alla caratterizzazione delle coltri di copertura, verificando, dove necessario, la stabilità dei pendii nei confronti dell'azione sismica.
8. L'Amministrazione Comunale deve, in ogni caso, assumersi l'impegno e la responsabilità di sorvegliare sulla funzionalità delle opere di sistemazione idrogeologica presenti nel territorio del Comune, stendendo periodici rapporti tecnici che ne certifichino lo stato di conservazione; deve, altresì, programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa e degli alvei dei corsi d'acqua.
9. Per i territori ricadenti in questa Sottoclasse è, in ogni caso, impedita l'utilizzazione come aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie); è invece sempre ammessa la realizzazione di aree attrezzate per lo sport e la ricreazione.
10. Le aree appartenenti a questa Sottoclasse dovranno essere inserite nel piano comunale per la protezione civile.

Art. 45. 3. 3 – Sottoclasse di idoneità IIIB3

1. Si tratta di aree caratterizzate da medio-elevato grado di pericolosità geomorfologica e da rischio medio-elevato in funzione dell'uso del territorio (aree edificate); dopo la realizzazione delle opere di riassetto (previste dal Cronoprogramma), sarà possibile solo un modesto aumento del carico antropico, escludendo nuove unità abitative e completamenti.
2. In totale mancanza o inadeguatezza di opere di attenuazione della pericolosità geomorfologica e senza la preventiva realizzazione di piani di riassetto territoriale, in tali aree, saranno comunque ammessi interventi di manutenzioni e ristrutturazioni dei fabbricati esistenti che non aumentino il carico urbanistico (MO, MS, RC, RE1, DS,), compresa la realizzazione di fabbricati accessori (Nca).
3. E' inoltre ammessa la realizzazione di tutte le opere ammesse anche per la sottoclasse IIIA.
4. La realizzazione di interventi di trasformazione dell'edificato esistente che comportino un modesto aumento del carico antropico (RE2, DR, AS) e/o di cambio di destinazione d'uso (MD) è vincolata a:
 - verifica degli aspetti sismici prescritti dal D.M. 14-01-2008, con acquisizione degli aspetti relativi alla profondità del substrato (laddove possibile) ed alla caratterizzazione delle coltri di copertura, verificando, dove necessario, la stabilità dei pendii nei confronti dell'azione sismica;
 - verifica e certificazione delle condizioni di adeguatezza delle opere di difesa e di

attenuazione del pericolo esistenti (argini, briglie, difese spondali, ecc.) da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune oppure da professionisti esterni abilitati in materia, incaricati dall'A.C. (ai sensi delle NTE/99 alla Circ. PGR 7/LAP/96, punto 7.10);

- esecuzione di piani di riassetto territoriale di carattere globale (o, eventualmente, locale), così come previsto nel Cronoprogramma, per l'adeguamento di opere di difesa esistenti (nel caso non fossero efficaci) oppure mirati all'introduzione di più opportuni interventi di mitigazione per risolvere le situazioni di dissesto in atto o potenziali.
5. Tali piani di riassetto potranno essere legati ad iniziativa pubblica o privata, anche attraverso la costituzione di consorzi tra soggetti. La progettazione degli interventi di riassetto territoriale dovrà essere preceduta da uno studio geologico di dettaglio mirato ad individuare le cause di dissesto ed a proporre i più opportuni interventi di mitigazione; tale approfondimento di indagine dovrà essere esteso ad un ambito territoriale significativo in relazione al processo geomorfico dominante e permetterà, inoltre, di definire le tipologie costruttive più opportune per gli interventi di nuova realizzazione, fermo restando il principio di allontanamento del nuovo edificato dalla fonte di pericolo (dissesto, reticolo idrico, ecc.).
 6. L'Amministrazione Comunale deve assumersi l'impegno e la responsabilità di sorvegliare sulla funzionalità delle opere di sistemazione eventualmente già esistenti e/o di quelle di nuova realizzazione, stendendo periodici rapporti tecnici che ne certifichino lo stato di conservazione; deve, altresì, programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa e degli alvei dei corsi d'acqua.
 7. Per i territori ricadenti in questa Sottoclasse è, in ogni caso, impedita l'utilizzazione come aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie); le aree appartenenti a questa Sottoclasse dovranno essere inserite nel piano comunale per la protezione civile.

Art. 45. 3. 4 – Sottoclasse di idoneità IIIB4

1. Si tratta di aree caratterizzate da elevato grado di pericolosità geomorfologica e da rischio elevato in funzione dell'uso attuale del territorio (aree edificate); anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione (previste dal Cronoprogramma), indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun aumento del carico antropico.
2. In totale mancanza o inadeguatezza di opere di attenuazione della pericolosità geomorfologica e senza la preventiva realizzazione di piani di riassetto territoriale, in tali aree, saranno comunque ammessi interventi di manutenzioni e ristrutturazioni dei fabbricati esistenti che non aumentino il carico urbanistico (MO, MS, RC, DS).
3. E' inoltre ammessa la realizzazione di tutte le opere ammesse anche per la sottoclasse IIIA.

4. A seguito di interventi di riassetto, sottoposti a periodici programmi di controllo e di manutenzione, sarà ammissibile la realizzazione di interventi di tipo RE1, pur rimanendo impossibile alcun incremento del carico antropico e permanendo il principio di allontanamento dell'edificio dalla fonte di pericolo (dissesto, reticolo idrico, ecc.).
5. L'Amministrazione Comunale deve assumersi l'impegno e la responsabilità di sorvegliare sulla funzionalità delle opere di sistemazione eventualmente già esistenti e/o di quelle di nuova realizzazione, stendendo periodici rapporti tecnici che ne certifichino lo stato di conservazione; deve, altresì, programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa e degli alvei dei corsi d'acqua.
6. La progettazione degli interventi di riassetto territoriale previsti nel Cronoprogramma dovrà essere preceduta da uno studio geologico di dettaglio mirato ad individuare le cause di dissesto e a proporre i più opportuni interventi di mitigazione; tale approfondimento dovrà essere esteso ad un ambito territoriale significativo in relazione al processo geomorfico dominante.
7. La certificazione di idoneità di opere di difesa già esistenti potrà essere prodotta dall'Ufficio Tecnico del Comune oppure da professionisti esterni abilitati in materia, incaricati dall'A.C. (ai sensi delle NTE/99 alla Circ. PGR 7/LAP/96, punto 7.10).
8. Per i territori ricadenti in questa Sottoclasse è, in ogni caso, impedita l'utilizzazione come aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie); le aree appartenenti a questa Sottoclasse dovranno essere inserite nel piano comunale per la protezione civile.
9. Sono da considerare ascritti a questa Sottoclasse, tutti gli edifici ricadenti all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e che, per ragioni di opportunità grafica, sono stati indicati con la retinatura caratteristica della classe IIIA).

Art. 46 - FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

1. Per quanto riguarda la definizione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (R.D. 523/1904, art. 96; L.R. n°56/77 e s.m.i. art. 29), sono stati fissati i seguenti valori, a partire dal limite del demanio o dalla linea di sponda dell'alveo attivo²:
 - a) metri 15 (L.R. n°56/77, art. 29, comma 1, punto a) per i seguenti corsi d'acqua (o tratti di corsi d'acqua), nell'ambito dell'areale indagato:
 - T. Cairasca,
 - Rio Croso,
 - Rio Fontana (tributario di sinistra del Rio Croso; loc. S. Domenico);
 - b) metri 10 (R.D. 523/1904, art. 96; L.R. n°56/77, art. 29, comma 2), per tutti i restanti corsi d'acqua, per i quali la riduzione rispetto al minimo imposto dalla legge per i corsi d'acqua nei territori di Comunità Montane (15 m) è giustificata dalle ridotte dimensioni dei rispettivi bacini orografici.
2. Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, secondo quanto disposto dall'art.29 L.R. 56/77, è vietata ogni nuova edificazione e le relative opere di urbanizzazione; sono consentite solo opere infrastrutturali (quali strade, piste, parcheggi, aree attrezzate, ecc.) ed opere di interesse pubblico (impianti funiviari, con annesse strutture di pertinenza e parcheggi) la cui localizzazione non dovrà in alcun modo restringere e/o alterare le sezioni di deflusso dei corsi d'acqua.
3. Si sottolinea, comunque, che tutte le discipline locali sono tenute al rispetto delle norme del R.D. 523/1904, che, in particolare, stabilisce il divieto di edificazione a meno di 10 metri dalla sponda di tutti i corsi d'acqua iscritti al registro delle acque pubbliche, nonché a quelli appartenenti al demanio, ancorché non iscritti ai precedenti elenchi.
4. Il reticolo demaniale e le fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono riportate graficamente nella "*Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica alla scala di piano*". Le fasce di rispetto di cui al presente articolo, vengono misurate in ogni caso dalla linea di sponda dell'alveo attivo, anche in difformità di rappresentazione cartografica.
5. È necessario comunque che l'Amministrazione Comunale provveda a periodiche operazioni di pulizia e manutenzione al fine di evitare ostruzioni con conseguente possibile allagamento dei locali scantinati degli edifici limitrofi; inoltre, in caso di nuove edificazioni nelle immediate vicinanze della tombinatura, si sconsiglia la realizzazione di locali interrati o seminterrati, provvedendo eventualmente all'impermeabilizzazione di quelli già esistenti in caso di ristrutturazione.

² Le fasce sono state fissate a partire dalla linea di sponda degli alvei attivi quando l'andamento dei corsi d'acqua verificato sul terreno, differisce in maniera apprezzabile da quello riportato catastalmente.

Art. 46. 1 – Fasce di rispetto delle opere di presa idropotabili

1. Nel territorio Comunale di Varzo, si trovano otto opere di presa delle captazioni a scopo idropotabile, localizzate in località Arsciai, Bialugno, Boccargnasco (3), Calantigine, Giorcino, Proso; nell'ambito della porzione di territorio, analizzata dalla presente Variante Semplificata, si trovano 3 delle suddette captazioni, ovvero le 3 "Sorgenti Boccargnasco".
2. L'ubicazione delle opere di presa è stata evidenziata negli elaborati "Carta Geoidrologica" (elab. Geo 6a-6b, Tavv. 5a-5b), nella "Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'Idoneità all'Utilizzazione Urbanistica", in scala 1: 10.000 (elab. Geo 9a-9b, Tavv. 8a-8b).
3. Per le suddette sorgenti sono state introdotte le aree di salvaguardia, aventi raggio pari a 200 m; tali aree possono essere modificate solo a seguito di indagini idrogeologiche specifiche per ciascuna opera di presa, che ne ridetermini l'estensione della suddetta fascia di rispetto approvata dalla Regione Piemonte - Settore Gestione delle Risorse Idriche, ai sensi del nuovo Regolamento Regionale, approvato con D.P.G.R. dell'11-12-2006 n. 15/R.

Art. 46. 2 – Zona di tutela assoluta

1. La zona di tutela assoluta (costituente l'immediata pertinenza delle captazioni), secondo il D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i, è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a 10 m (ove possibile); la zona deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche.
2. Nella zona di tutela assoluta viene esclusa qualsiasi attività, salvo la gestione e la manutenzione delle opere di presa.

Art. 46. 3 – Zona di Rispetto

1. La zona di rispetto, nella quale sono vietate numerose attività o destinazioni, possibili fonti di inquinamento (specificate dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i), deve avere un'estensione di raggio pari a 200 m (minimo stabilito dalla suddetta normativa).

Art. 47 - NORME DI CARATTERE GENERALE

1. Le disposizioni qui di seguito riportate hanno validità per l'intero territorio comunale.
2. A tutti i corsi d'acqua, stagionali o perenni, siano essi del pubblico demanio o di proprietà privata, devono essere applicate le seguenti disposizioni:
 - Nelle fasce di rispetto prescritte nel precedente art. 7.3 "Fasce di rispetto dei corsi d'acqua", le utilizzazioni consentite sono esclusivamente quelle previste dal 3° comma dell'art. 27 - L.R. 56/77. A tutti i corsi d'acqua iscritti al registro delle acque pubbliche, nonché a quelli appartenenti al demanio si applicano inoltre le limitazioni previste dal R.D. 523/1904.
 - fanno parte degli allegati tecnici di P.R.G. le mappe catastali sulle quali, con doppia linea continua, sono distinti i corsi d'acqua demaniali assoggettati al R.D. 523/1904, ancorché non iscritti all'elenco delle acque pubbliche; siano essi a cielo aperto o tombinati, qualora risultassero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportati sulle mappe catastali, rispetto all'attuale percorso planimetrico, le fasce di rispetto ai sensi del R.D. 523/1904 si applicano alla linea di drenaggio attiva, rimanendo di proprietà demaniale l'area abbandonata ai sensi e per gli effetti della L. 37/94 e dell'art. 32, comma 3, Titolo II delle N.d.A. del P.A.I. Tutti gli interventi di manutenzione idraulica dovranno avvenire nel rispetto della normativa di settore, tra cui si cita la L. 37/94 e la D.G.R. n° 44-5084 del 14/01/2002. In generale, qualunque intervento sul reticolo idrografico demaniale sarà subordinato al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente;
 - tranne che per i casi imposti dalla legge (ragioni di tutela della pubblica incolumità), è vietata la copertura dei corsi d'acqua mediante tubi o scatolari, anche se di ampia sezione, così come prescritto dall'art. 115 del D. Lgs. 152/2006 "Testo unico (Norme in materia ambientale)";
 - Sono vietate opere che comportino variazioni nel corso o nel deflusso delle acque, restringimenti di sezioni e quant'altro possa comportare instabilità delle scarpate e delle sponde.
 - Le opere di attraversamento stradale sui corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non risulti in nessun caso inferiore rispetto alla larghezza dell'alveo "a rive piene", misurata a monte dell'opera, indipendentemente dai risultati di verifiche idrauliche condotte considerando le portate di massima piena. Tali verifiche dovranno sempre tenere conto della portata totale del corso d'acqua, comprensiva di portata liquida e trasporto solido. Gli attraversamenti dei corsi d'acqua non dovranno avere larghezza superiore a quella dell'opera viaria.
 - In nessun caso è ammessa l'occlusione, anche parziale, dei corsi d'acqua (comprese le zone di testata) tramite riporti vari.
3. Le opere di sistemazione idrogeologica e di regimazione delle acque mireranno a:
 - garantire sezioni di deflusso regolari e tali da consentire lo smaltimento di portate di massima piena, calcolate sulla base di eventi meteorici critici e con

riferimento a tempi di ritorno definiti dalle Autorità competenti (di norma fissati in 200 anni), fermo restando che in ogni caso le sezioni dovranno assicurare il deflusso di contributi pari a $15 \text{ m}^3/\text{s}/\text{km}^2$ di bacino);

- assicurare la periodica manutenzione delle opere idrauliche e la pulizia degli alvei dei corsi d'acqua, naturali o artificiali, pubblici o privati (prevedendo, in particolare, l'asportazione della vegetazione arborea ed arbustiva radicata in alveo e/o al piede delle sponde), limitrofi agli insediamenti previsti, verificando le loro sezioni di deflusso, soprattutto per i tratti d'alveo intubati ed adeguando quelle insufficienti;
- nel caso di corsi d'acqua arginati o dotati di opere idrauliche, deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi;
- non sono ammesse opere, ivi comprese le recinzioni, che impediscano l'accesso pedonale all'alveo e alle opere di difesa idraulica e che impediscano la percorribilità pedonale e/o veicolare longitudinalmente all'alveo stesso, anche in occasione di piene eccezionali, per pulizia e ripristini delle sezioni di deflusso;
- eventuali recinzioni, dovranno essere ubicate ad una distanza non inferiore a 4 m dalla sommità della sponda del corso d'acqua e dovranno essere permeabili;
- non sono ammessi scarichi di rifiuti nell'alveo attuale dei corsi d'acqua (area interessata dalle portate di rive piene) e sulle fasce spondali dei corsi d'acqua (con riferimento ai settori compresi tra alveo attuale e gli orli di scarpata sovrastanti) e sui versanti, ivi compresi i materiali inerti provenienti da demolizioni e scavi e gli scarti vegetali provenienti dalle pratiche agrarie e dalla manutenzione di orti, parchi e giardini;
- eliminare le tratte d'alveo coperte o confinate, anche parzialmente, in manufatti tubolari e/o scatolari, di sezione chiaramente insufficiente.

4. In merito alla stabilità dei versanti, dovranno essere rispettate le seguenti:

- nelle zone acclivi od in quelle poste alla base di ripidi versanti, particolare attenzione dovrà essere posta nella regolazione delle acque superficiali, che andranno captate, regimate e convogliate negli impluvi naturali;
- nelle zone acclivi caratterizzate da substrato roccioso subaffiorante, i manufatti dovranno essere impostati direttamente sulla roccia;
- dovrà essere costantemente garantita la manutenzione dei muretti a secco limitrofi agli insediamenti previsti, ripristinando quelli che mostrano segni di ammaloramento e di instabilità.
- nel caso in cui siano presenti scarpate limitrofe a nuovi insediamenti in progetto, nell'ambito dell'indagine geologica di approfondimento, ai sensi del D.M. 14-01-2008, sarà comunque cura del professionista incaricato, verificare puntualmente le caratteristiche geolitologiche degli spessori dei materiali e delle condizioni di stabilità dell'insieme opere-versante;
- in ogni caso, nelle zone alla base di ripidi versanti, gli interventi edilizi dovranno essere subordinati ad una specifica verifica delle possibili problematiche legate alla caduta massi, definendo un'adeguata fascia di rispetto dal piede dei suddetti versanti;
- qualora siano necessari sbancamenti artificiali delle scarpate e riporti di materiale, gli stessi dovranno essere sostenuti e drenati al fine di garantire, a breve e lungo termine, la stabilità dei pendii.

5. Per quanto attiene aree depresse dal punto di vista geomorfologico o caratterizzate da insufficiente drenaggio, il ricorso alla riquotatura è ammesso solo ed esclusivamente se viene dimostrato che, in condizioni ordinarie e straordinarie, tale riempimento non aggravi le condizioni di pericolosità delle aree limitrofe.
6. Per quanto attiene le aree, ascritte alla sottoclasse IIIb, poste in prossimità di siti valanghivi, tutti i futuri interventi, finalizzati alla realizzazione o sistemazione di edifici esistenti, dovranno essere subordinati a verifiche, anche quantitative, che affrontino anche la problematica relativa al “soffio di valanga”, prevedendo comunque interventi di sistemazione e opportuni accorgimenti edificatori (ad es. la realizzazione di muri in cemento armato sul lato a rischio). Nell'effettuazione delle indagini di approfondimento, si dovranno utilizzare le metodologie indicate nel documento edito da AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe – 2005) “Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle aree esposte a valanghe”.
7. In tutte le aree interessate da fenomeni di dissesto, così come sono definiti dall'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune sarà tenuto ad informare il soggetto attuatore delle previsioni urbanistiche, sulle limitazioni di cui al suddetto art. 9 delle N.T.A. del PAI, facendo sottoscrivere allo stesso soggetto attuatore un atto liberatorio, così come prescritto dal 7° comma dell'art. 18 delle Norme del PAI.
8. Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, vigono le norme di cui alla L.R. 45/89 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici” così come modificate dalla L.R. n. 4/2009 e dalla L.R. n. 30/2009.